

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3252/90 DELLA COMMISSIONE

del 9 novembre 1990

## concernente il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di ciliegie acide originarie della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili (\*), modificato de ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 (\*\*), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1201/88 del Consiglio, del 28 aprile 1988, che istituisce meccanismi per l'importazione di taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia (†), modificato dal regolamento (CEE) n. 2781/90 (‡), in particolare l'articolo 5;

considerando che l'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1201/88 prevede la possibilità di rilasciare titoli d'importazione per un quantitativo supplementare rispetto alle 19 900 t fissate nel protocollo all'accordo con la Jugoslavia, tenendo conto della situazione del mercato comunitario e delle importazioni effettivamente realizzate; che, tuttavia, il dazio preferenziale non si applica all'importazione di detto quantitativo supplementare;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1766/90 della Commissione (††) ha sospeso, dal 27 giugno, il rilascio dei titoli d'importazione nel quadro del regime in questione, poiché le quantità previste nel protocollo risultavano superate per il 1990;

considerando che, sulla base di un esame della situazione del mercato comunitario e delle importazioni effettivamente realizzate, è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1201/88, per soddisfare i fabbisogni specifici dell'industria di trasformazione delle ciliegie acide congelate senza aggiunta di zucchero del codice NC ex 0811 90 90; che, per sopperire ai fabbisogni reali, occorre riservare una parte preponderante delle quantità aggiuntive agli importatori che in passato si sono approvvigionati nel quadro del suddetto regime, pur mantenendo un accesso a queste disponibilità per i nuovi importatori;

considerando che il controllo dell'utilizzazione deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2823/87 della Commissione, del 18 settembre 1987, relativo ai documenti da utilizzare in vista dell'attuazione delle misure comunitarie che prevedono il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (†††); che ogni Stato membro può instaurare, ai sensi

dell'articolo 16 del citato regolamento, il controllo dell'utilizzazione secondo una procedura nazionale, sempreché la merce in causa non lasci il proprio territorio prima di ricevere la destinazione fissata;

considerando che, per garantire una buona gestione del regime in oggetto, tenendo conto dei suddetti obiettivi, occorre prevedere, a carico degli operatori, la costituzione di una cauzione unica, che viene immediatamente svincolata in proporzione dei quantitativi di cui è comprovata l'utilizzazione;

considerando che occorre adottare le modalità di gestione delle quantità aggiuntive; che tali modalità sono complementari o derogatorie rispetto alle disposizioni adottate con il regolamento (CEE) n. 4061/88 della Commissione, del 21 dicembre 1988, recante modalità d'applicazione complementari per quanto riguarda i titoli d'importazione per taluni prodotti trasformati a base di ciliegie acide, originarie della Jugoslavia (††††), rettificato dal regolamento (CEE) n. 582/89 (†††††);

considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili non si è pronunciato nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Fino al 31 dicembre 1990 il rilascio dei titoli d'importazione di ciliegie acide congelate, senza aggiunta di zucchero, del codice NC ex 0811 90 90, originarie della Jugoslavia, si effettua per un quantitativo aggiuntivo di 5 500 tonnellate.

L'immissione in libera pratica di tali ciliegie si effettua per qualsiasi trasformazione, esclusa la fabbricazione di conserve del codice NC 2008.

2. La quantità fissata al paragrafo 1 è assegnata,

- a) sino a concorrenza di 5 000 t, agli operatori che hanno inoltrato domande di titoli d'importazione per questo prodotto originario della Jugoslavia, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1201/88, nel 1989 e nel 1990;
- b) sino a concorrenza di 500 t, agli operatori che non soddisfano la condizione di cui alla lettera a).

Tuttavia, se la quantità di cui alla lettera b) non è oggetto di una domanda di titolo d'importazione o lo è solo parzialmente, il volume disponibile è assegnato ai richiedenti di cui alla lettera a).

(\*) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.

(\*\*) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.

(†) GU n. L 115 del 3. 5. 1988, pag. 9.

(††) GU n. L 265 del 28. 9. 1990, pag. 3.

(†††) GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 32.

(††††) GU n. L 270 del 23. 9. 1987, pag. 1.

(†††††) GU n. L 356 del 24. 12. 1988, pag. 45.

(††††††) GU n. L 63 del 7. 3. 1989, pag. 18.